

Misure in tema di crisi d'impresa: le novità contenute nella legge n. 41/2023

8 Maggio 2023

Nella legge di conversione con modificazioni (legge 41/2023) del Decreto-legge n.13 del 24 febbraio 2023, sull'attuazione del PNRR, vengono introdotte alcune misure in tema di crisi d'impresa, specie per quel che riguarda la **disciplina della composizione negoziata**. In particolare, all'art.38 del D.L. 13/2023 **vengono confermati**:

- **l'aumento da 72 a 120 delle rate relative alle dilazioni di pagamento concesse dall'Agenzia delle Entrate come misura premiale** collegata al buon esito della composizione negoziata della crisi, in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa. Infatti, la maggiore rateizzazione viene concessa se la composizione negoziata si conclude nelle forme del "contratto" o dell' "accordo" con i creditori. L'istanza per la richiesta della rateazione fino a 120 rate deve essere proposta dall'imprenditore e sottoscritta anche dall'esperto;
- la **variazione in diminuzione con conseguente detraibilità dell'IVA** per il soggetto cedente beni/servizi che ha emesso fattura e non ha ricevuto, in tutto o in parte, il pagamento dai propri clienti che accedono alla composizione negoziata della crisi. In particolare, la detraibilità dell'IVA può essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei "contratti" e degli "accordi", ovvero dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione conclusi a valle della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- la possibilità, per l'impresa, di **attestare l'avvenuta richiesta delle certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi agli Enti preposti, mediante un'autocertificazione** contenente la dichiarazione che questa richiesta è stata effettuata almeno 10 giorni prima dell'istanza di composizione negoziata della crisi. La disposizione si applica per le istanze presentate dal 25 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 13/2023) e fino al 31 dicembre 2023.